



COPIA

Deliberazione n° 106

Comune di Osio Sotto
Provincia di Bergamo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: ISTITUZIONE E DISCIPLINA REGOLAMENTAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) CENTRO STORICO DI OSIO SOTTO NEL TRATTO COMPRESO TRA CORSO VITTORIO VENETO, VIA PIAVE, PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA RISORGIMENTO, VIA ROMA, VIA CAVALLERI

L'anno 2013, il giorno diciannove, del mese di giugno, alle ore 16.30, nella sala adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	GALBUSERA ATTILIO	Sindaco	X	
2	MAFFEIS EUGENIO	Vice Sindaco	X	
3	AGAZZI LUCA	Assessore	X	
4	PETRALIA FRANCO	Assessore	X	
5	VIOLA FIORENZO	Assessore	X	
6	PINOTTI LUCIANO	Assessore		X
7	ROSSATI MASSIMO	Assessore	X	
8	FRATUS FABRIZIO	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. MOSCATO GIOVANNA il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALBUSERA ATTILIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Effettuato il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

Effettuato il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

Su proposta del Sindaco;

PREMESSO che:

- l'art. 3, comma 1, (punto n. 54) del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 definisce la Zona a Traffico Limitato un' *"area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli"*;
- l'art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 prevede che *"i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio"*;
- nel territorio del Comune di Osio Sotto, dal 1989 quando l'Amministrazione la istituiva a fronte di un periodo di sperimentazione, la zona a traffico limitato ad oggi interessa le giornate domenicali dalle ore 08.30 alle ore 12.30, nel tratto compreso tra via Veneto, via Piave, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Risorgimento, Via Roma, via Cavalleri;

•

PREMESSO inoltre che:

- la Z.T.L. nel Centro Storico produce benevoli effetti che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico;
- è obiettivo strategico dell'Amministrazione alzare la qualità del Centro Storico e della piazza Papa Giovanni XXIII in particolare, nonché rafforzare sempre di più la sua destinazione di luogo della memoria e dell'arte, di riferimento culturale territoriale e di aggregazione sociale e di passeggio, nonché luogo di rappresentanza;
- l'Amministrazione Comunale intende contenere al massimo la circolazione dei veicoli tutelando la circolazione pedonale e la qualità ambientale delle zone interessate dalla Zona a Traffico Limitato, in particolare durante le giornate festive negli orari di maggior affluenza cittadina;

VALUTATO CHE:

- l'area interessata, grazie alla citata regolamentazione viabilistica di *zona a traffico limitato*, ha riscosso giovamento ed effetti positivi in termini di sicurezza e tutela dell'ambiente;

RICHIAMATO il provvedimento emanato nel 1989 che istituiva in Osio Sotto la ZTL in via Veneto, via Piave, Piazza Papa Giovanni XXIII, Via Risorgimento, Via Roma, via Cavalleri;

RITENUTO necessario provvedere ad una regolamentazione del traffico veicolare del centro storico di Osio Sotto secondo i dettami del D.Lgs. 285/92 "Codice della Strada" e successive modificazioni e integrazioni e del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, suo Regolamento d'esecuzione;

RITENUTO di dover disciplinare il traffico veicolare nel centro storico di Osio Sotto al fine di garantire l'incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l'ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità in particolare nelle giornate festive;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere all'individuazione:

- delle Vie e Piazze interessate dal provvedimento;
- delle categorie di coloro che per esigenze abitative nonché per la funzionalità dei servizi di pubblico interesse hanno il diritto al rilascio del permesso di circolazione e sosta;
- dei criteri per il rilascio dei contrassegni per l'accesso e la sosta all'interno della ZTL al fine di poter esercitare un controllo puntuale sull'osservanza di tale regolamentazione.

VISTO l'art.7, comma 9 del D.L.vo nr.285/92 e successive modificazioni e integrazioni, e il D.P.R. nr. 495/92;

VISTO il D.L.vo 267/00;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di istituire e delimitare la **Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.)**, nelle giornate domenicali, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, nel perimetro urbano comprensivo delle seguenti Vie e Piazze:
 - ✓ **VIA VENETO**
 - ✓ **VIA PIAVE**
 - ✓ **PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII**
 - ✓ **VIA ROMA DA INTERSEZIONE VIA FOSCOLO**
 - ✓ **VIA RISORGIMENTO**
 - ✓ **VIA CAVALLERI**
2. di prevedere il "divieto di circolazione" a qualsiasi tipo di veicolo a motore, con la precisazione che è comunque consentita la circolazione di quelli autorizzati;
3. di dare atto che i veicoli autorizzati, ai sensi del successivo punto 4, dovranno avere esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore, lo speciale "contrassegno di autorizzazione", rilasciato dalla Polizia Locale di Osio Sotto;

4. di autorizzare la circolazione ai veicoli dei residenti e domiciliati titolari di posto auto in aree private, ai veicoli al servizio di ciascun nucleo familiare sprovvisto di veicolo proprio, che sia residente all'interno della ZTL e che sia composto esclusivamente da persone con età superiore ai 65 anni;
5. di consentire la circolazione ai veicoli dei fornitori al servizio delle attività artigianali, commerciali, professionali ed associative che hanno sede nella ZTL, muniti di idoneo documento di trasporto per il tempo strettamente necessario per effettuare operazioni di carico e scarico e, comunque, per un tempo massimo di 30 minuti;
6. di disporre che il divieto sarà applicato con le modalità di cui al provvedimento del Responsabile della Polizia Locale di Osio Sotto, previsto dall'art. 7, comma 1 del Codice della Strada;
7. di prevedere che oltre agli autorizzati, sia consentita la circolazione nella Z.T.L. alle seguenti ulteriori categorie di veicoli:
 - a) Mezzi in dotazione alla pubblica amministrazione di Osio Sotto;
 - b) Veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada (mezzi di soccorso);
 - c) Tutti i veicoli in dotazione alle forze dell'ordine riportanti stemma e segni distintivi di appartenenza, senza bisogno di autorizzazione, e di tutti gli altri veicoli di loro proprietà non riportanti stemma e segni distintivi, previa comunicazione effettuata prima o dopo il passaggio;
 - d) Carri gru per rimozione dei veicoli, come previsto dal Codice della Strada;
 - e) Tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli al servizio dell'A.S.L., ecc. senza necessità di autorizzazione alcuna qualora riportanti simboli o logo identificabili o diversamente previa autorizzazione rilasciata prima o dopo il passaggio;
 - f) Le autovetture al servizio di medici per le sole visite domiciliari, previa autorizzazione temporanea rilasciata per il transito e la sosta;
 - g) I veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al DPR 16.12.1992, nr. 495;
 - h) Veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (raccolta rifiuti, acqua, gas, luce, telefono, istituti di Vigilanza, ecc) identificabili dalla scritta dell'azienda di appartenenza;
 - i) Veicoli intestati ad Enti Pubblici territoriali muniti di insegne e segni distintivi visibili;
 - j) Veicoli in uso alle ditte delle onoranze funebri in servizio;
 - k) Veicoli dei Ministri del Culto;
 - l) Veicoli degli sposi in numero non superiore a due in occasione di cerimonie nuziali;
 - m) A tutti coloro che, per comprovate esigenze contingibili e temporanee, hanno necessità di accedere alla ZTL, ed abbiano preventivamente richiesto ed ottenuto dal Corpo di Polizia Locale un'autorizzazione temporanea. Tale autorizzazione temporanea consente altresì di sostare sul suolo pubblico, per il tempo strettamente necessario a portare a termine le relative operazioni;
 - n) Autobus di linea TBSO;
8. di approvare il modello di richiesta delle autorizzazioni di cui al presente provvedimento come da allegato "A" alla presente deliberazione;
9. di approvare il modello del contrassegno permanente come da allegato "B" alla presente deliberazione. Detto contrassegno ha una durata di anni cinque fatta salva la persistenza dei requisiti che ne hanno originato il rilascio;
10. di dare atto che le autorizzazioni rilasciate prima dell'approvazione del presente provvedimento ed ancora in corso di validità, dovranno essere sostituite con quelle di cui all'allegato "B", e che in ogni caso manterranno la loro validità sino alla data di scadenza, fatta salva la persistenza dei requisiti che ne hanno consentito il rilascio;
11. di demandare al Responsabile dell'Area VII Polizia Locale dell'Ente il prosieguo dell'iter gestionale;
12. di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Fto GALBUSERA ATTILIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. MOSCATO GIOVANNA

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267;

Osio Sotto, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, N° 267.

Osio Sotto, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è :

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Osio Sotto, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Fto Dott. MOSCATO GIOVANNA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,
Visto: Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE
MOSCATO GIOVANNA

